

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 25 DEL 28 GIUGNO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **TASSAZIONE SEPARATA DEL T.F.M**

L'indennità di fine rapporto – TFM – che viene riconosciuta dalla società agli amministratori, rappresenta per questi ultimi una particolare modalità di remunerazione, riguardante la quota erogata in occasione della cessazione della loro funzione. Ecco una scheda di riepilogo.

Pagina 7

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO 2019

Dal 1° luglio 2019 sarà obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d'affare maggiore di 400.000 euro. Tale obbligo è esteso a tutti a partire dal 1° gennaio 2020. L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi nella risposta all'interpello n. 209 del 26 giugno 2019

Pagina 11

■ **DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'abitazione principale. Il limite massimo di spesa è di 4.000 euro.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire delle detrazioni per le spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2019.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 01.07.2019 AL 12.07.2019**

Pagina 27

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto Crescita 2019: ecco cosa cambia

Approvato definitivamente da Camera e Senato il Decreto Crescita, di cui ora si aspetta la pubblicazione in Gazzetta. Le novità aggiunte o modificate nel corso della conversione non sono poche, ecco le principali:

- ◆ versamenti delle imposte per i soggetti che applicano gli ISA prorogati al 30 settembre 2019,
- ◆ riapertura della rottamazione ter, le domande potranno essere presentate fino al 1° luglio 2019,
- ◆ emissione della fattura immediata entro 12 giorni (rispetto ai 10 attuali);
- ◆ modifiche alla deducibilità dell'IMU che diventerà al 100% nei prossimi esercizi
- ◆ moratoria di 6 mesi delle sanzioni per coloro che dal 1° luglio 2019 devono trasmettere i corrispettivi telematici all'Agenzia delle Entrate,
- ◆ modifiche agli indennizzi per i risparmiatori bancari con la previsione di rimborsi veloci sotto i 50.000 euro
- ◆ estensione anche per i professionisti dell'accesso al fondo per le vittime di mancati pagamenti da parte di aziende debtrici imputate nei procedimenti penali come bancarotta o ricorso abusivo del credito;
- ◆ credito d'imposta al 30% per le aziende che partecipano a fiere internazionali e a quelle che si svolgono in Italia,
- ◆ stretta sugli affitti brevi in due direzioni:
 - ✓ solidarietà nei versamenti della cedolare secca tra soggetti residenti e non residenti in Italia appartenenti ad uno stesso gruppo,
 - ✓ istituzione del codice identificativo univoco per tutte le strutture ricettive
- ◆ estensione a moto, ciclomotori, microcar degli incentivi per i veicoli elettrici ed ibridi
- ◆ esenzione fiscale per i redditi di capitale derivanti dagli investimenti effettuati nel 2020 e mantenuti per 5 anni.

Rottamazione-ter: ufficiale la riapertura dei termini

Riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

- ◆ alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- ◆ al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L'adesione dovrà essere fatta attraverso l'apposita domanda (che sarà pubblicata dall'Agente della riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019. A prevedere queste norme è il Decreto Crescita.

Certificato unico debiti tributari: modello e istruzioni

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'art. 364 entrato in vigore il 16 marzo 2019 prevede che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria rilascino su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Il Provvedimento del 26 giugno dell'Agenzia delle Entrate ha approvato:

- il **modello** ad uso degli uffici dell'Agenzia delle entrate per il **rilascio del Certificato unico debiti tributari**
- il **fac-simile** ad uso dei soggetti interessati per la **richiesta del certificato stesso**.
- le **istruzioni** relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

Invio telematico corrispettivi: come calcolare il volume d'affari

Il 1°luglio 2019, sarà obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di tutti gli operatori con volume d'affare maggiore di 400.000 euro. Ma come devono calcolare questo valore i contribuenti che effettuano cessioni a titolari di partita IVA e cessioni a consumatori finali documentate con scontrini fiscali?

Nella risposta all'interpello 209 del 26 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di specifiche indicazioni normative per volume d'affari

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA cioè: "per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare."

Anomalie studi di settore: comunicazioni in arrivo

Con un Provvedimento del 26 giugno sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2015-2017, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se

1. il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2018, per il periodo di imposta 2017,
2. se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Dichiarazioni IVA 2018: avvisi di anomalia in arrivo

Con il Provvedimento 216422 del 25 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Rottamazione ter: in arrivo 1, 4 milioni di lettere con gli importi

Arrivano le lettere per chi ha chiesto di aderire alla "rottamazione-ter" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione con un comunicato stampa ha informato che sta inviando a tutti gli interessati la "Comunicazione delle somme dovute", con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora.

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise

Per l'anno d'imposta 2019, nelle Regioni della Calabria e del Molise si sono realizzate le condizioni per l'automatica applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali. Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa.

Gestori delle aree protette: le modalità per fruire del 5 per mille

Pronte le istruzioni per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte degli enti parco nazionali gestori di aree protette, che risultino istituiti al 21 giugno 2019 e quelli che siano stati istituiti successivamente.

Compro oro 2019: definito il contributo per il secondo semestre

I compro oro iscritti al Registro OAM al 31 dicembre 2018 dovranno versare, a partire dal prossimo 15 luglio ed entro il 30 settembre di quest'anno, i contributi relativi al secondo semestre 2019. Lo stabilisce la Circolare OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi) del 17 giugno scorso che ha fissato il contributo per il 2019 confermando i criteri di determinazione del contributo stesso.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

LA TASSAZIONE SEPARATA DEL TFM

Il rapporto tra una società di capitali e i suoi amministratori si esprime, sotto il profilo fiscale, in un passaggio di materia imponibile dalla società (per la quale il compenso è deducibile) all'amministratore (per il quale esso è tassabile).

Alle vicende che interessano i rapporti tra amministratori e società si rivolge spesso l'attenzione del fisco, in considerazione del fatto che, normalmente, la società subisce un prelievo attenuato rispetto a quello dell'amministratore persona fisica.

L'indennità di fine rapporto – TFM – che viene riconosciuta dalla società agli amministratori, rappresenta per questi ultimi una particolare modalità di remunerazione, riguardante la quota erogata in occasione della cessazione della loro funzione.

| LA TASSAZIONE SEPARATA DEL TFM | |
|--------------------------------|--|
| PREMESSA | <p>I redditi derivanti dalla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono inclusi tra quelli soggetti a tassazione separata secondo l'art. 17, comma 1, lettera c), TUIR.</p> <p>Il beneficio della tassazione separata spetta però solamente <i>“se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”</i>.</p> |
| LA DEDUCIBILITÀ DEL TFM | <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, il beneficio della tassazione separata è correlato alla possibilità, per l'impresa, di effettuare gli accantonamenti in base alla maturazione del TFM nell'esercizio. Nel caso in cui tale condizione non si verifichi, sia la deduzione in capo all'impresa che la tassazione in capo al percipiente hanno luogo nell'anno di effettiva erogazione del trattamento di fine mandato.</p> <p> Dal punto di vista dell'impresa, mentre i compensi ordinariamente spettanti agli amministratori sono deducibili in base al principio di cassa (art. 95, comma 5, TUIR), i compensi attribuiti agli stessi a titolo di TFM sono deducibili a titolo di accantonamenti, in base al criterio della competenza (art. 105, comma 4, TUIR).</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>LE ANTICIPAZIONI</p> | <p>Relativamente al soggetto percipiente, trattandosi di redditi a tassazione separata l'imposta si applica nelle stesse modalità anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio".</p> <p>La tassazione separata spetta quindi, in presenza delle condizioni normativamente richieste, sia sulla somma erogata agli amministratori cessati a titolo di saldo del TFM, sia sulle somme da questi percepite a titolo di acconto.</p> <p>In entrambe le ipotesi va applicata la ritenuta a titolo di acconto.</p> |
| <p>IL LIMITE DI 1 MILIONE</p> | <p>Per effetto della disciplina introdotta dall'art. 24, comma 31, del D.L. 6.12.2011, n. 201 in relazione all'indennità di fine rapporto, la quota di denaro o in natura che supera 1 milione di euro non fruisce del beneficio della tassazione separata e viene quindi tassata in via ordinaria. Questa previsione trova applicazione con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.</p> |
| <p>LA TASSAZIONE SEPARATA</p> | <p>Il regime di tassazione separata per le persone fisiche consiste nell'applicazione dell'IRPEF con modalità diverse da quelle ordinarie, e limita il proprio ambito di applicazione alle voci tassativamente indicate nel comma 1 dell'art. 17 del TUIR (redditi percepiti in un determinato periodo di imposta, ma maturati in diversi periodi di imposta precedenti a quello di effettiva percezione).</p> <p>La <i>ratio</i> del regime consiste nell'esigenza di evitare che tali redditi siano tassati secondo il sistema di imposizione progressiva, risultando colpiti da un'aliquota superiore a quella che sarebbe risultata applicabile se il reddito fosse stato tassato di volta in volta nei periodi di maturazione.</p> <p>In tale contesto, a norma dell'art. 19 del TUIR, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti (TFR) gode di un trattamento fiscale particolare.</p> <p>In particolare, secondo l'art. 19, commi 1 e 1-bis, TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il TFR costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva; ◆ l'IRPEF è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione; ◆ gli uffici finanziari riliquidano l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione; ◆ se in uno o più anni non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. <p>È chiaro che per il TFM valgono regole diverse quanto alla determinazione dell'ammontare lordo, ma le disposizioni in materia di tassazione separata fanno sì che anche in tale ipotesi l'IRPEF dovuta vada determinata in base all'aliquota media del quinquennio precedente la maturazione del diritto alla</p> |

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

| | |
|--------------------------------|--|
| | percezione secondo quanto appena descritto. |
| ULTERIORI CONDIZIONI | <p>La tassazione separata del TFM trova applicazione in presenza di documentazione con data certa in grado di attestare il diritto all'indennità con data anteriore all'inizio del rapporto dell'amministratore (verbale societario di nomina dell'amministratore con attribuzione del TFM prima dell'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore).</p> <p>La data certa anteriore al rapporto può essere soddisfatta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verbale assembleare redatto da un notaio; ◆ autentica della delibera assembleare da parte di un notaio; ◆ registrazione della delibera presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate; ◆ invio all'amministratore della delibera con raccomandata in plico senza busta; ◆ deposito del verbale di nomina dell'amministratore presso la CCIAA; ◆ timbro postale se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro è apposto; ◆ scambio corrispondenza con PEC. |
| IL TFR PREGRESSO | <p>Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 18.02.2000, n. 47.</p> <p>Per il TFR maturando dal 2001, l'art. 11 di tale decreto ha previsto un regime di tassazione a titolo non definitivo, suddiviso in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ parte riferita all'accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata <i>ad hoc</i> al momento dell'erogazione; ◆ parte di rivalutazione (quota finanziaria): tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura del 17% (con il sistema acconto e saldo). In origine, l'aliquota era dell'11% (è stata poi elevata, con decorrenza 01.01.2015, dall'art. 1, comma 623, della legge 23.12.2014, n. 190). <p>La tassazione viene calcolata dal sostituto di imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. d, del D.P.R. n. 600/1973).</p> |
| LA TASSAZIONE ORDINARIA | <p>In mancanza della documentazione avente data certa che attesti il diritto all'indennità con data anteriore all'inizio del rapporto, si applica la tassazione ordinaria, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la deducibilità del TFM avviene nell'esercizio di pagamento e non per competenza; ◆ al momento del pagamento la società non applica la ritenuta di acconto del |

- | | |
|--|--|
| | <p>20%, ma rilascia il cedolino paga come nel caso di un compenso normale;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per l'amministratore il compenso è soggetto a tassazione ordinaria. |
|--|--|

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO 2019

Dal 1° luglio 2019 sarà obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d'affare maggiore di 400.000 euro. Tale obbligo è esteso a tutti a partire dal 1° gennaio 2020. L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi nella risposta all'interpello n. 209 del 26 giugno 2019.

| CORRISPETTIVI TELEMATICI | |
|--------------------------------------|---|
| PREMESSA | <p>Dall'1.7.2019, per i contribuenti con totale volume d'affari Iva 2018 superiore a € 400.000, e dall'1.1.2020, per tutti gli altri soggetti, le nuove regole prevedono di utilizzare soltanto registratori di cassa telematici. Sono tali quelli che, alla fine della giornata, sono in grado di memorizzare e trasmettere via Internet all'Ag. Entrate i totali degli incassi giornalieri. E' consentito adattare i vecchi registratori di cassa all'invio telematico, se tecnicamente possibile.</p> <p>Diventa perciò superfluo compilare il Registro Iva dei corrispettivi ed emettere lo scontrino fiscale. Rimane l'obbligo di annotare le fatture emesse e di rilasciare al cliente un documento commerciale comprovante la vendita.</p> |
| CERTIFICAZIONE PER IL CLIENTE | <p>La memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale (scontrino fiscale). Ma ciò non significa che i commercianti siano esonerati da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni, infatti ci sono anche obblighi civilistici da rispettare.</p> <p>È infatti prevista l'emissione di un documento commerciale, che costituisce, ad esempio, titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.</p> <p>Il documento commerciale può anche essere valido ai fini fiscali, se è richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, a patto che sia emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERPELLO 209/2019</p> | <p>Come devono calcolare questo valore i contribuenti che effettuano cessioni a titolari di partita IVA e cessioni a consumatori finali documentate con scontrini fiscali?</p> <p>L'occasione di un chiarimento si è presentata con la risposta all'interpello 209 del 26 giugno 2019, che riguardava proprio il caso prospettato.</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha per prima cosa ricordato che la decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta precedente ed è questo che determina la scadenza per tutti (dal 1° gennaio 2020) o prima per chi ha un determinato volume d'affari (dal 1° luglio 2019 per chi ha un volume inferiore a 400.000 euro). In assenza di specifiche indicazioni normative per "volume d'affari non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. [...]».</p> <p>Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)"</p> |
| <p>CORRISPETTIVI TELEMATICI: NOVITA' NEL DECRETO CRESCITA</p> | <p>Nel Decreto Crescita, approvato il 27 giugno 2019 in via definitiva, viene eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. In particolare, l'articolo 12-quinquies del decreto in commento, sostituendo il comma 6-ter dell'art.2 del decreto legislativo 127/2015 autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Resta fermo tuttavia l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 2, comma 6), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> |
|--|---|

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Tra le spese più frequenti che i contribuenti possono detrarre nella dichiarazione dei redditi vi sono gli **interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale**.

Si riepilogano in questa scheda le **condizioni per fruire della detrazione, e i limiti previsti**, alla luce dei più recenti chiarimenti offerti con la Circolare 13/E/2019.

L'ammontare degli interessi passivi pagati nel 2018 va indicato al rigo RP7 del modello Redditi PF 2019, o al rigo E7 se si presenta il modello 730/2019.

| LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | |
|--|---|
| CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE | <p>In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione l'ammontare degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che l'immobile a cui è collegato il mutuo, sia destinato ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare entro 1 anno dall'acquisto (per i mutui stipulati dall'1.1.2001). Fanno eccezione a questa regola i dipendenti delle Forze armate e di Polizia per i quali è sufficiente che l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà (Circolare 7/E/2018). Nel caso in cui tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ siano proprietari di un unico immobile, non adibito ad abitazione principale, per il quale fruiscono della detrazione in qualità di dipendenti delle Forze armate o di Polizia;◆ successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un altro immobile; <p>è possibile fruire della detrazione, a condizione che il primo immobile sia utilizzato come abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto del secondo immobile</p> <p>Tra le altre condizioni l'acquisto deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo.</p> <p>Possono beneficiare della detrazione gli acquirenti degli immobili, che siano anche intestatari del contratto di mutuo, questo significa, ad esempio che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in caso di due coniugi dove entrambi sono cointestatari del mutuo ma uno solo è acquirente dell'immobile, la |

| | <p>detrazione spetta solo al coniuge acquirente, e in proporzione alla sua quota;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di due coniugi dove solo uno è intestatario del mutuo ma entrambi sono cointestatari dell'immobile, la detrazione spetta per intero al coniuge che ha l'intestazione del mutuo. <p>La detrazione spetta al soggetto che è proprietario o nudo proprietario dell'immobile, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste, ma non spetta mai all'usufruttuario, in quanto quest'ultimo non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (Circolare 108/E/1996 risposta 2.3.1 e Circolare 95/E/2000 risposta 1.2.7).</p> <p>La detrazione spetta anche al proprietario superficario, che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile insiste (Circolare 7/E/2018 pagina 72).</p> <p>Non è possibile detrarre gli interessi di pertinenza di soggetti fiscalmente a carico, ad eccezione del coniuge (fiscalmente a carico), purché sia comproprietario dell'immobile e cointestatario del mutuo (Circolare 17/E/2015 punto 4.4).</p> | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE | <p>Qui di seguito si riporta l'elenco delle spese ammesse in detrazione e quelle invece escluse:</p> | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SPESE AMMESSE</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SPESE ESCLUSE</th> </tr> </thead> </table> | | SPESE AMMESSE | SPESE ESCLUSE | |
| | | SPESE AMMESSE | SPESE ESCLUSE | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">INTERESSI RELATIVI ALL'ACQUISTO</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table> | INTERESSI RELATIVI ALL'ACQUISTO | | | |
| | INTERESSI RELATIVI ALL'ACQUISTO | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ONERI ACCESSORI:</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table> | ONERI ACCESSORI: | | | |
| | ONERI ACCESSORI: | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">ONORARIO NOTAIO RELATIVO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO</td> <td style="width: 30%;">ONORARIO NOTAIO PER CONTRATTO DI COMPRAVENDITA</td> </tr> </table> | | ONORARIO NOTAIO RELATIVO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO | ONORARIO NOTAIO PER CONTRATTO DI COMPRAVENDITA | |
| | | ONORARIO NOTAIO RELATIVO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO | ONORARIO NOTAIO PER CONTRATTO DI COMPRAVENDITA | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">COMMISSIONE PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO</td> <td style="width: 30%;">SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'IMMOBILE</td> </tr> </table> | | COMMISSIONE PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO | SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'IMMOBILE | | |
| | COMMISSIONE PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO | SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'IMMOBILE | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">SPESE SOSTENUTE DAL NOTAIO PER CONTO DEL CLIENTE, COME L'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IPOTECA</td> <td style="width: 30%;">SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (PER QUESTE INFATTI È PREVISTA UNA DETRAZIONE SPECIFICA)</td> </tr> </table> | | SPESE SOSTENUTE DAL NOTAIO PER CONTO DEL CLIENTE, COME L'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IPOTECA | SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (PER QUESTE INFATTI È PREVISTA UNA DETRAZIONE SPECIFICA) | | |
| | SPESE SOSTENUTE DAL NOTAIO PER CONTO DEL CLIENTE, COME L'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IPOTECA | SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (PER QUESTE INFATTI È PREVISTA UNA DETRAZIONE SPECIFICA) | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE</td> <td style="width: 30%;">IMPOSTE DI REGISTRO, IVA, IPOTECARIE E CATASTALI ECC...</td> </tr> </table> | | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE | IMPOSTE DI REGISTRO, IVA, IPOTECARIE E CATASTALI ECC... | | |
| | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE | IMPOSTE DI REGISTRO, IVA, IPOTECARIE E CATASTALI ECC... | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">PENALITÀ PER ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO</td> <td rowspan="2" style="width: 30%; vertical-align: top;">SPESE PER L'INCASSO DELLE RATE DEL MUTUO</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">SPESE DI ISTRUTTORIA, DI PERIZIA ECC...</td> </tr> </table> | | PENALITÀ PER ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO | SPESE PER L'INCASSO DELLE RATE DEL MUTUO | | SPESE DI ISTRUTTORIA, DI PERIZIA ECC... |
| | PENALITÀ PER ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO | SPESE PER L'INCASSO DELLE RATE DEL MUTUO | | | |
| | SPESE DI ISTRUTTORIA, DI PERIZIA ECC... | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>QUOTE DI RIVALUTAZIONE DIPENDENTI DA CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE</p> | |
| | <p>PER I MUTUI CONTRATTI IN VALUTA ESTERA, LE PERDITE SU CAMBIO</p> | |
| IMPORTO DETRAIBILE | <p>La detrazione del 19% spetta su un importo complessivo non superiore a 4.000 Euro. Quindi la detrazione massima spettante è di 760 Euro. In caso di contitolarità il limite di 4.000 Euro si riferisce a tutti i cointestatari del mutuo.</p> <p>Per i mutui stipulati fino al 1992 il limite è riferito ad ogni cointestatario.</p> | |
| MUTUO SUPERIORE AL COSTO DELL'ABITAZIONE | <p>Se il mutuo è di ammontare superiore al costo dell'abitazione, gli interessi ammessi alla detrazione devono essere ridotti in misura proporzionale.</p> <p>Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi}}{\text{pagati}}$ </div> <p>Nel costo di acquisizione dell'immobile sono compresi anche i relativi oneri accessori: onorario del notaio (sia per l'acquisto sia per il mutuo), spese di mediazione, imposta di registro o Iva, imposte ipocatastali ecc...</p> | |
| CAMBIO DI DESTINAZIONE | <p>Nel caso in cui l'immobile perda i requisiti per essere considerato abitazione principale, la detrazione non spetterà più a partire dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. La variazione non comporta comunque la decadenza dall'agevolazione quando avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per motivi di lavoro (finché essi permangono); ◆ per ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. <p>Se negli anni successivi lo stesso immobile torna ad essere abitazione principale, si potrà riprendere la detrazione in relazione agli interessi inclusi nelle rate pagate dal momento in cui l'immobile torna ad essere abitazione principale (Circolare 55/E/2002 risposta 1 e Circolare 55/E/2001 risposta 1.3.1).</p> | |

| | |
|---|--|
| DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE | <p>Per beneficiare della detrazione il contribuente deve conservare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ contratto di mutuo;◆ atto di compravendita dell'immobile;◆ relativa documentazione per gli oneri accessori;◆ quietanza di pagamento degli interessi passivi. |
|---|--|

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

INTRODUZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2019, riferite all'anno di imposta 2018 è possibile usufruire di alcune detrazioni scolastiche, come quella inerente alle spese sostenute per la frequenza a scuola, quella per l'acquisto di materiale specifico per studenti affetti da DSA e quella per il trasporto scolastico. Di seguito vediamo come funzionano, dopo i chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate nella Circolare 13/E/2019.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Si possono detrarre le spese sostenute per la frequenza delle scuole primarie?
2. Quali spese scolastiche sono comprese nella detrazione?
3. E' possibile detrarre il costo per il servizio mensa o del pre/post scuola?
4. E' possibile detrarre il costo delle gite scolastiche?
5. E' possibile detrarre il costo del trasporto pubblico?
6. Quali documenti sono necessari per usufruire della detrazione?
7. Ci sono agevolazione per gli studenti con D.SA?
8. Dove vanno indicate le spese nel modello di dichiarazione?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 SI POSSONO DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE PRIMARIE?

R.1 La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- ◆ scuole dell'infanzia (scuole materne);
 - ◆ scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
 - ◆ scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
- sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Per l'anno di imposta 2018, tali spese sono detraibili per un importo annuo non superiore a **786 Euro per studente**.

D.2 QUALI SPESE SCOLASTICHE SONO COMPRESSE NELLA DETRAZIONE?

R.2 Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica,

- ◆ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza),
- ◆ i contributi obbligatori,
- ◆ i contributi volontari,
- ◆ le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.



Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

D.3 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO PER IL SERVIZIO MENSA O DEL PRE/POST SCUOLA?

R.3 Come chiarito dall'Agazia delle Entrate nella Circolare 13/E tra le spese ammesse alla detrazione rientrano la mensa scolastica e i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola .

Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado

D.4 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE?

R.4 In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per **le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto** (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all'agenzia di viaggio).

D .5 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE?

R.5 Si, rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute **dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola** e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies).

Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la Risoluzione 4.08.2016 n. 68.

D .6 QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

R.6 Al fine del riconoscimento dell'onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018. Le spese sostenute per la mensa scolastica o per il servizio di trasporto scolastico possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento- sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se per l'erogazione di tali servizi è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall'imposta di bollo, purché indichino l'uso per il quale sono destinati. Per le spese sostenute nel 2018 per il servizio di trasporto scolastico è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola. Non è possibile, invece, integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.

D .7 CI SONO AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI CON D.S.A?

R.7 Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita all'anno di imposta 2018 c'è anche la detrazione per le spese sostenute per studenti con DSA. In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per

- ◆ **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento,
- ◆ **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture

accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che

1. il **collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico

2. le spese sostenute siano **documentate** da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare

- ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA
- ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano **strumenti compensativi**, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- ◆ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- ◆ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- ◆ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- ◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- ◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano **sussidi tecnici ed informativi** le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

D .8 DOVE VANNO INDICATE LE SPESE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE?

R.8 Tali spese vanno indicate con il **codice 12** nei **rigli da E8 a E10** del modello 730/2019, e sempre con il codice 12 nei rigli da RP8-RP13 del modello Redditi PF 2019. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più rigli (da E8 a E10 per il Mod. 730 - da RP8 a RP13 per il Mod. Redditi PF), riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascuno studente.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|--|
| Risposta 203 del 24 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di residenza fiscale |
| Risposta 204 del 24 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati e all'iscrizione all'AIRE |
| Risposta 205 del 24 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato, al periodo congruo e alla definizione degli obiettivi incrementali |
| Risposta 206 del 25 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla restituzione di somme al soggetto erogatore |
| Risposta 207 del 25 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati |
| Risposta 208 del 26 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata indicazione della fattura nell'iscrizione al REA |
| Risposta 209 del 26 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del volume d'affari ai fini dell'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi |
| Risposta 210 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile |

| | |
|---|--|
| | con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente |
| Risposta 211 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai compensi CTU per quanto riguarda la fatturazione elettronica e la ritenuta a titolo di acconto IRPEF |
| Risposta 212 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conversione del Premio di risultato in Welfare aziendale |
| Risposta 213 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. |
| Risposta 214 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'avviso "Smart cities and Communities and Social Innovation" |

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Risoluzione 61 del 26 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera |
| Risoluzione 62 del 26 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle deleghe necessarie per la fruizione dei servizi relativi alla consultazione delle fatture elettroniche e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. |

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Provvedimento 216422 del 25 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha informato che sono in arrivo comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato |
| Provvedimento 224117 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore per cui ci sono anomalie per il triennio 2015-2017 |
| Provvedimento 224245 del 27 giugno 2019 | L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni del Certificato unico debiti tributari |

LO SCADENZARIO DAL 01.07.2019 AL 12.07.2019

| | |
|-----------------------|---|
| Lunedì 1° luglio 2019 | I rappresentanti legali degli enti di volontariato, delle associazioni sportive, delle onlus che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del cinque per mille per l'anno 2019 devono inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Gli esercenti attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e hanno affrancato i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, devono versare in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Scade il termine per i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo per il secondo semestre 2019. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare devono inviare la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Le persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi devono consegnare presso un ufficio postale il modello cartaceo Redditi PF 2019 e la scheda con la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e del saldo dell'Iva |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019.</p> <p>ATTENZIONE: questo obbligo riguarda solo coloro non soggetti a ISA come previsto dal decreto crescita</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di maggio.</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare in via telematica, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di maggio.</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio.</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>I titolari che svolgono in forma occasionale attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto devono versare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20%.</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia che intendono applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.</p> |
| Lunedì 1° luglio 2019 | <p>Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con l'aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | dell'opzione. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | Le società che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione. |
| Lunedì 1° luglio 2019 | I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. |
| Lunedì 8 luglio 2019 | Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille (mod. 730/1). La scadenza riguarda esclusivamente i contribuenti che consegnano la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), non quelli che trasmettono la dichiarazione direttamente ovvero si avvalgono dell'assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato, per i quali c'è tempo fino al 23 luglio. |